

LE PRIME PRONUNCE SUL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

(18.01.2010)



- 1. Tribunale Bologna, 29 ottobre 2009 (Candidi Tommasi)**
- 2. Tribunale Mondovì, 10 novembre 2009 (Demarchi)**
- 3. Tribunale di Varese, 18 novembre 2009 (Buffone)**
- 4. Allegato: Ordine di servizio 27/09, Tribunale di Genova (Pres. Frasierelli, dal sito www.lexform.it)**

Tribunale Bologna, 29 ottobre 2009 (Candidi Tommasi)

Il giudice,

Letto il ricorso, visto l'art 702 bis c.p.c.

Premesso che : con ricorso ai sensi dell'art.702 bis c.p.c. depositato in data 8-7-09 l'avvocato S. Stefano in proprio proponeva nei confronti di C. Simone domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del contenuto diffamatorio di alcune missive inviate dal resistente, già suo cliente, al Consiglio dell'Ordine Forense di B., alla G. Assicurazioni s.p.a. e all'Infortunistica P.; il suddetto contenuto diffamatorio veniva ravvisato nel fatto che C. accusava falsamente il ricorrente di aver posto in essere comportamenti illegali e gravemente contrari alle regole deontologiche, in particolare rifiutandosi di consegnargli un assegno emesso dalle G. a suo favore;

con decreto in data 14-7-09 veniva fissata per la comparizione delle parti l'odierna udienza; C. si costituiva tempestivamente in data 19-10-09 contestando la fondatezza della domanda; in particolare contestava la pretesa falsità degli addebiti mossi al ricorrente, formulando capitoli di prova testimoniale a riscontro; chiedeva anche la sospensione del procedimento ex art.295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento penale che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt.594 e 595 c.p.c. in conseguenza della querela proposta dal ricorrente per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio;

Rilevato che : poiché nel caso in esame non emergono motivi di inammissibilità ai sensi dei primi due commi dell'art.702 ter c.p.c., si tratta di valutare se, ai sensi del Co.3, le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria che impone il mutamento dell'intrapreso rito sommario in rito ordinario;

al proposito si evidenzia come il parametro dell'istruzione non sommaria fotografa una conseguenza senza indicarne le cause; ne consegue che la discrezionalità del giudice nell'effettuare tale valutazione risulta estremamente ampia, in quanto non perimetrata da identificati presupposti della suddetta sommarietà istruttoria; tale ampiezza comporta, secondo questo giudicante, un certo rigore nella valutazione di cui sopra;

in questo contesto, se la superfluità di un'istruzione probatoria orale può considerarsi sicuramente un indice rilevante della compatibilità del rito sommario, la sua necessità può considerarsi compatibile con la struttura del rito sommario solamente qualora sia limitata ad un **numero esiguo di testi, da escutere su limitate circostanze di fatto**; infatti, solamente in questo caso lo svolgimento di un'istruzione probatoria orale è compatibile con la radicale deformalizzazione di cui al Co.5 dell'art.702 ter c.p.c.;

da quanto esposto consegue l'incompatibilità del rito sommario per la trattazione della controversia di cui si discute, che non risulta di carattere documentale, come prospettato dal ricorrente, bensì necessita di un'istruzione probatoria approfondita sui vari capitoli di prova dedotti dal resistente;

inoltre il ricorrente deve essere posto nelle condizioni di poter indicare eventuali prove contrarie al riguardo;

pertanto si provvede a fissare l'udienza ex art.183 c.p.c., rilevando fin da ora che l'istanza del resistente di sospensione del presente giudizio ex art.295 c.p.c. non è accoglibile ai sensi dell'art.75 Co.2 c.p.p.;

P.Q.M.

fissa l'udienza ex art.183 Co.1 seg. c.p.c. alla data del 14-1-10 ore 9,30.

Bologna, 29-10-09

Il Giudice

dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi

Tribunale Mondovì, 10 novembre 2009 (Demarchi)

- Rilevato che il sig. ha promosso azione revocatoria nei confronti di (...), nelle forme del nuovo rito sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c.;
- Considerato che i convenuti, costituendosi, non hanno sollevato eccezioni circa il rito scelto;
- Rilevato che la controversia rientra nella competenza del giudice monocratico;
- Considerato che l'art. 702-ter presuppone – per l'utilizzabilità del rito sommario – che le difese svolte dalle parti non richiedano un'istruzione "non sommaria";
- Ritenuto che la non sommarietà dell'istruzione debba valutarsi non tanto con riferimento all'oggetto della domanda, quanto, piuttosto, **in relazione alle prove necessarie per la decisione, sulla base delle difese assunte dalle parti**. Questa affermazione si giustifica con la considerazione che ai fini del rito in esame le cause non devono essere divise tra cause oggettivamente complesse e cause semplici, ma tra cause in cui l'istruttoria può essere complessa e lunga ed altre cause in cui l'istruttoria può essere condotta in modo deformalizzato e con rapidità. La differenza tra le due tipologie può dipendere dalla natura della lite (che non richiede accertamenti in fatto, o li richiede in misura limitata), ovvero, spesso, dalle posizioni assunte dalle parti, dal momento che esse determinano la quantità e la qualità di domande ed eccezioni (che vanno ad integrare il thema decidendum) e, soprattutto, la quantità di istruttoria necessaria, attraverso le contestazioni o meno dei fatti allegati dalla controparte. Poiché nel giudizio civile opera il principio di disponibilità della prova, è attraverso le difese delle parti che si può accrescere o diminuire il carico istruttorio della causa, cosicché anche una causa teoricamente complessa – quale può essere una causa di responsabilità professionale o, come nel caso di specie, un'azione revocatoria – può essere decisa senza fare luogo ad un'istruttoria lunga e "formale". Nel caso in esame, la causa ha prevalente natura documentale e necessita esclusivamente di ctu sul valore dell'immobile, che può essere eseguita con rapidità e senza necessità di complessi accertamenti.
- Quanto alle prove orali dedotte, esse si palesano inammissibili, per i seguenti motivi: l'attore non ha provveduto né ad idonea capitolazione delle circostanze di fatto di cui chiede l'accertamento, né all'indicazione nominativa dei testimoni. L'art. 702-bis c.p.c., mediante il rinvio all'art. 163 n. 5 c.p.c., richiede anche nel procedimento sommario di cognizione l'indicazione specifica dei mezzi di prova, il che non significa che l'attore può limitarsi ad una generica indicazione del mezzo di prova richiesto (prova testimoniale, giuramento, ...), ma deve invece specificarlo, delimitandone l'oggetto e indicando le persone che devono compierlo. Oltre a ciò, non pare comunque che nella narrativa dell'atto di citazione vi siano circostanze di fatto rilevanti per la decisione, che siano state oggetto di specifica contestazione (ex art. 115 novellato) da parte dei convenuti.
- Le capitolazioni di prova enumerate dai convenuti, invece, sono inammissibili ai sensi dell'art. 2722 cod. civ. perché tendono a provare l'esistenza di un patto aggiunto – in relazione alla compravendita del 3.12.2008 – con stipulazione dello stesso antecedente al rogito notarile. Quanto alla scrittura privata prodotta sub. 3 da parte convenuta, essa è priva di data certa, non è sottoscritta da parte di e non fornisce elementi validi ai fini della decisione in mancanza della produzione dell'atto di divisione cui fa riferimento (prima riga dopo il "PREMESSO").
- In relazione all'istanza di esibizione della documentazione bancaria, svolta da parte attrice, si rileva che la stessa è eccessivamente indeterminata e che, comunque, era onere dei convenuti dare la prova di aver realmente provveduto al pagamento del corrispettivo della vendita, dal momento che appare assai singolare un pagamento in contanti per una cifra non certo modesta (10.000 euro), considerato anche che non sono state indicate le modalità di reperimento della

somma (peraltro prossima all'importo massimo movimentabile – ex lege anti riciclaggio – senza necessità di ricorrere ad assegni o bonifici).

- E' ammissibile e rilevante, invece, la richiesta di ctu sul valore commerciale del bene oggetto di causa; sulla richiesta formulata dall'attore, peraltro, non vi è stata opposizione da parte dei convenuti. L'accertamento oggettivo del valore dell'immobile fornirà un elemento determinante ai fini della decisione della controversia.
- Ai fini di quanto previsto al punto che precede, si nomina consulente tecnico il geom. Geom. , con studio in Mondovì, autorizzandolo fin d'ora all'uso del mezzo proprio ed all'uso dell'aereo, per raggiungere il luogo ove si trova l'immobile (Regione Calabria). Ne dispone la comparizione per il giuramento per l'udienza del 10.11.2009 h. 10,30, avvisando le parti che – data la struttura deformalizzata dell'istruttoria e considerata la celerità che deve contraddistinguere il procedimento svolto nelle forme del rito sommario di cognizione – saranno accettate nomine di ctp solo fino all'udienza di giuramento e non saranno osservate le nuove procedure di cui all'art. 195 c.p.c., anche in virtù della semplicità ed unitarietà del quesito proposto. I ctp, dunque, avranno l'onere di partecipare attivamente al sopralluogo con il ctu e di evidenziare, in quella sede, le loro osservazioni in relazione al valore commerciale del bene.
- Il ctu avrà termine di giorni 30 dal giuramento per il deposito in cancelleria della relazione contenente una sommaria descrizione dell'immobile, la riproduzione fotografica dello stesso e la sua valutazione, con la motivazione delle conclusioni assunte e delle osservazioni svolte dai CTP nel corso delle operazioni peritali.

P.Q.M.

ogni altra istanza respinta,

DISPONE

Ctu per la valutazione dell'immobile sito in alla via , censito al catasto al n. , particella .

Convoca il ctu Geom. per il giuramento per l'udienza del 10.11.2009 h. 10,30.

Pone fin d'ora a carico solidale delle parti un anticipo di € 800,00, in considerazione delle elevate spese di trasferta.

Avvisa le parti che le stesse saranno invitate alla discussione immediata all'udienza successiva al deposito della ctu, che fin d'ora si fissa, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 81-bis disp. att. c.p.c., al 18.12.2009 h. 11.00.

Si adotta, pertanto, l'allegato calendario del processo.

Si comunichi alle parti costituite ed al ctu nominato.

Mondovì, li 10/11/2009

Il Giudice
(Paolo G. Demarchi)

Calendario del processo (r.g. 1184/2009)

DATA	ORA	INCOMBENTE
10.11.2009	10,30	Giuramento ctu
11.12.2009	-	Deposito ctu
18.12.2009	11.00	Discussione

Il Giudice
Paolo G. Demarchi

Tribunale di Varese , 18 novembre 2009 (Buffone)

L'attrice evoca in giudizio la convenuta assumendo di avere versato a favore di quest'ultima la complessiva somma di euro 8.120,00 ma di non avere ricevuto, come previsto dal sinallagma pattuito, la controprestazione pari ad una partita di fornitura di capi di abbigliamento. Chiede, per l'effetto, il risarcimento del danno (in via equitativa) e la ripetizione dell'importo versato a titolo di corrispettivo, previa declaratoria dell'inadempimento del partner negoziale.

1. Verifiche preliminari

L'odierna controversia rientra tra quelle indicate nell'art. 702-bis, comma I, c.p.c. e, prima facie, è sussistente la competenza territoriale di questo Tribunale.

Preliminare alla decisione in ordine alle richieste istruttorie è la previa qualificazione giuridica del rito sommario di cognizione, nel senso di procedimento di piena cognitio ovvero nel senso di tutela sommaria. Come noto, la dottrina sul punto è divisa. Secondo taluni il rito sommario dovrebbe farsi confluire nei procedimenti sommari non cautelari, tenuto conto della sua collocazione topografica nel codice di rito e vista la sua stessa definizione legislativa. Alcuni commentatori, peraltro, qualificano il suddetto rito come bifasico: il primo grado sarebbe la fase sommaria del giudizio; il secondo grado sarebbe la fase a cognizione piena e, dunque, non un appello.

Altra dottrina reputa che il rito sommario sia a tutti gli effetti un rito ordinario a cognizione piena, atteso che, tra l'altro, si conclude con un provvedimento che passa in giudicato.

A parere di questo giudice, va condivisa l'opinione di quanti in dottrina hanno ritenuto che il rito sommario non possa iscriversi nell'alveo dei procedimenti a cognizione sommaria. Pare, in particolare, da condividere l'opinione di chi ha parlato di "rito semplificato" di cognizione. Diverse sono le ragioni che conducono a ritenere tale conclusioni l'unica corretta, all'esito del procedimento ermeneutico:

a) in primo luogo, è prevista espressamente la "comunicabilità" tra il rito sommario di cognizione e quello ordinario, atteso che la conversione determina il passaggio di una controversia tra binari paralleli, non ipotizzabile, certo, ove si trattasse di riti ontologicamente differenziati;

b) vi è, poi, che la delega legislativa contenuta nella Legge 69/2009 propone, de jure condendo, la concentrazione dei procedimenti civili in tre soli riti di cognizione ove spicca anche il sommario che è collocato nell'ambito dei procedimenti civili di natura contenziosa nei quali prevalgono caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione: aver richiamato, come uno dei tre modelli di riferimento, il procedimento "sommario" sta a significare che quest'ultimo si colloca al di fuori delle tutele sommarie;

c) l'ordinanza con cui viene definito il procedimento sommario di cognizione produce gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (art. 702-quater, comma I, c.p.c.) e, dunque, come si è autorevolmente scritto, è un processo di cognizione speciale, alternativo al processo a cognizione piena ed idoneo ad impartire tutela dichiarativa nella stessa identica misura di quest'ultimo.

Ne segue – come si è abilmente sostenuto in dottrina – che il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702-bis ss. c.p.c. "è in realtà un processo a cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra le parti, rispetto alle funzioni che sono proprie dei procedimenti sommari, ma sono completamente assenti dal profilo legislativo di questo istituto".

2. Istruzione sommaria

Reputa, preliminarmente, questo giudice, che le difese svolte dalle parti non richiedano una istruzione non sommaria e che, per l'effetto, l'attuale controversia possa essere decisa con le forme del processo sommario di cognizione.

Si badi: se il giudice deve decidere sulle sorti del sommario alla prima udienza (fissata ex art. 702-bis, comma III, c.p.c.), ciò vuol dire che la piattaforma probatoria deve essersi per tale momento processuale già stabilizzata, quanto fa ritenere che la natura fisiologica del rito e la sua auspicata celerità impongano alle parti di individuare il thema probandum già negli scritti introduttivi del giudizio, seppur nelle forme snelle del sommario e, dunque, senza le solennità tipiche del giudizio ordinario (ad es., articolazione dei capitoli per i testi). Si vuol dire che l'ultimo momento utile per delimitare il ventaglio delle richieste istruttorie è l'udienza di prima comparizione, ove le parti possono specificare le prove già richieste nei propri atti o formulare istanza per quelle determinate dall'altrui difesa; si può dubitare circa l'articolazione – solo all'udienza di prima comparizione – di “nuove prove” dirette, diverse da quelle già previste negli atti introduttivi, atteso che il sommario, se è snello nell'istruzione, è formale e procedimentalizzato nell'introduzione. E, però, ragioni di ordine sistematico e di coerenza con il rito, impongono di ritenere che le parti possono formulare richieste istruttorie sino alla pronuncia del giudice in ordine alla decidibilità della controversia con le forme del sommario (art. 702-ter, comma V, c.p.c.) e, dunque, sino all'ordinanza che provvede sulle richieste di prova indicando gli atti di istruzione ritenuti rilevanti. Oltre tale sbarramento, alle parti non è consentito dedurre nuovi mezzi di prova poiché si incorrerebbe nel rischio di favorire atteggiamenti difensivi secundum eventum litis, ovvero meramente orientanti a provocare una conversione del rito ove al percorso scelto dal giudice per l'istruzione del sommario si ritenga di preferire il procedimento ordinario. Resta salvo il potere di provvedere a nuovi mezzi di prova ex officio, anche su impulso delle parti, dopo o durante l'istruzione probatoria, ove il giudice lo ritenga necessario, ma senza che possa più provvedersi alla conversione del rito.

Quanto alla valutazione in ordine alla decidibilità nelle forme del sommario, questo giudice reputa di dovere aderire ai suggerimenti dei primi commentatori della riforma (legge 18 giugno 2009 n. 69), secondo i quali il giudice è chiamato a valutare nell'ordine:

- a. l'oggetto “originario” del processo ed i fatti costitutivi della domanda (anche in relazione al valore della causa);
- b. le eventuali domande riconvenzionali e quelle nei confronti di terzi e le difese svolte in sede di costituzione dal convenuto e dai terzi;
- c. l'impostazione complessiva del sistema difensivo del convenuto (e dei terzi), da cui desumere le questioni, di fatto e di diritto, controverse tra le parti, tenendo anche conto di singole eccezioni di rito e di merito, nonché delle richieste istruttorie già formulate o comunque prospettate quale thema probandum.

Il parametro valutativo da assumere quale primario riferimento per il giudizio di “decidibilità” nelle forme del sommario è, dunque, sicuramente l'“oggetto” della causa ed il complesso articolato di difese ed eccezioni introitate nel giudizio, passando, anche, per le richieste istruttorie articolate dalle parti e le eventuali istanze per la estensione del contraddittorio ad altri soggetti. Non è un caso che l'art. 702-ter, comma III, c.p.c. richiami espressamente “le difese svolte dalle parti”, ai fini della eventuale conversione.

All'esito delle valutazioni che precedono, il giudice, tenuto conto della complessità oggettiva e soggettiva della causa, deve prefigurarsi il percorso che, a suo giudizio, si prospetta per la decisione e, dunque, verificarne la sua compatibilità con le forme semplificate. La compatibilità va esclusa ove venga meno uno degli assi portanti del giudizio sommario e, cioè: I) celerità dei tempi e II) snellezza delle forme.

Sulla scorta delle osservazioni dell'autorevole dottrina, il giudice, però, può anche valutare tout court l'eventuale manifesta fondatezza/infondatezza della domanda (detto a contrario, la manifesta infondatezza/fondatezza della difese del convenuto) ove, ad esempio, nonostante la complessità globale del giudizio, una questione di diritto sia idonea a risolvere la lite.

Alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, **l'istruzione sommaria è quella che dà la**

stura ad un processo (in concreto) veloce e snello, a prescindere dall'eventuale complessità (in astratto) del fascicolo del procedimento.

Orbene, applicando le regole di diritto sin qui illustrate al caso di specie, è chiaro che sia non solo possibile ma anche opportuna una istruzione sommaria. Ed, infatti, va in primo luogo osservato che l'azione esperita può beneficiare di un riparto degli oneri probatori di favore per il creditore (art. 1218 c.c. come interpretato dalle SS.UU. 13533/2001), cosicché l'istruzione è circoscritta ad una verifica del titolo negoziale (documentale) e dell'esatto adempimento (onere probatorio gravante sul debitore). Va, poi, rilevato che il processo presenta un indice minimo di complessità soggettiva (due parti) e che non è stato esteso il perimetro del procedimento, vuoi in senso soggettivo (vocatio in ius di terzi), vuoi in senso oggettivo (domande riconvenzionali).

Per tali motivi, non va disposta la conversione ex art. 702-ter, comma III, c.p.c. e può provvedersi alla decisione in ordine agli atti di istruzione cui provvedere.

3. Atti di istruzione

L'attore ha dedotto ed allegato documentalmente il proprio adempimento, avendo fornito prova scritta del bonifico effettuato nei confronti della convenuta. Ha, poi, dato prova documentale del rapporto intercorso tra le parti, anche allegando la corrispondenza in itinere intervenuta tra i contraenti ed avente, essenzialmente, ad oggetto le ragioni per cui, a fronte del pagamento anticipato della merce, il debitore non provvedesse ad eseguire la sua prestazione.

La convenuta non si è costituita.

Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). Ed, infatti, la disciplina dell'onere della prova assume un rilievo particolare nell'ambito dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione – definita dalla dottrina – “semplificante”, in deroga alla regola generale dell'art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l'onere di provare che l'inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa; es. l'avvenuto esatto adempimento).

Alla luce delle considerazioni che precedono, va rigettata la richiesta di prova orale formulata dall'attrice atteso che, fornita prova documentale del rapporto ed allegato l'altrui inadempimento, è onere del debitore fornire prova liberatoria ex art. 1218 c.c.

4. Calendario del processo

La Legge 18 giugno 2009 n. 69 ha introdotto nelle disposizioni di attuazione al codice di rito, l'art. 81-bis c.p.c., in virtù del quale, il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenuto conto della natura, dell'urgenza e della complessità della causa, fissa il calendario del processo con l'indicazione delle udienze successive e degli incumbenti che verranno espletati. Reputa questo Tribunale che il calendario del processo non sia applicabile al rito semplificato di cognizione. La funzione della calendarizzazione delle udienze, infatti, risponde all'esigenza di “programmare”, con le parti, la durata del procedimento civile, con indicazione dei singoli arresti procedurali che si andranno a seguire nel tempo e tanto al fine di garantire un tempo ragionevole di definizione del giudizio. Se, allora, questa è la ratio essa non si rileva sintonica con il giudizio sommario ove, come già si è detto, il rito è già per

sua natura celere e snello. Ma vi è di più: l'introduzione del calendario andrebbe a vulnerare la stessa natura ontologica del rito sommario. Si andrebbe, infatti, ad introdurre un elemento di rigidità nell'istruttoria deformalizzata del procedimento semplificato ("il giudice provvede nel modo che ritiene più opportuno"). Non va sottaciuto, poi, che l'art. 81-bis cit. segue all'art. 81 il quale è chiaramente modellato sul processo ordinario di cognizione atteso che regola la fissazione delle singole udienze di istruzione.

Per i motivi illustrati, nel giudizio sommario il giudice non deve provvedere alla fissazione del calendario del processo, atteso che il suddetto incombente non è compatibile con "i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa" (secondo la dizione della delega legislativa conferita per la riorganizzazione dei riti civili, v. legge 69/2009).

Ad ogni modo, non essendovi istruttoria nel caso di specie, il calendario, comunque, non dovrebbe essere annesso alla odierna pronuncia.

La causa va rinviata per la discussione finale, abilitando il difensore a produrre, entro quella data, uno scritto difensivo conclusivo e riepilogativo delle richieste.

P.Q.M.

letto ed applicato l'art. 702-ter, comma V, c.p.c.

rinvia

la causa per la discussione all'udienza del 18 dicembre 2009 ore 10.30.



TRIBUNALE DI GENOVA

PRESIDENZA

Il presidente f.f.

Considerato che l'entrata in vigore della recente riforma del codice di procedura civile e, in particolare, del rito sommario introdotto con gli art. 702 bis, ter e quater ha determinato la necessità di formulare idonei criteri organizzativi allo scopo di adottare prassi comuni tra tutte le sezioni in ordine:

- a) al calendario delle udienze di prima comparizione;**
- b) al termine entro il quale il giudice deve provvedere sul ricorso introduttivo del processo sommario ex art. 702 bis;**
- c) al termine entro il quale fissare la prima udienza, nella quale discutere sulla ammissibilità del rito sommario o sulla sua opportunità e adeguatezza ai fini della esauriente trattazione della singola causa;**

preso atto delle conclusioni cui si è pervenuti nella riunione tra i presidenti delle sezioni civili e nella successiva riunione tenutasi il 29 settembre u.s. ore 15.30 al V piano nell'aula della Corte di Assise, adeguatamente verbalizzata, alla quale sono stati invitati tutti i giudici del settore civile, presenti in numero di 20, nella quale si è anche discusso di questioni interpretative con il proposito di riprendere la discussione in sede di formazione decentrata anche con altre categorie interessate: Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Conservatorie dei Registri Immobiliari (queste ultime con riferimento all'efficacia delle ordinanze conclusive del rito sommario);

Tanto premesso

dispone che siano adottati i criteri organizzativi seguenti:

- a) i criteri di distribuzione delle cause introdotte con rito sommario sono gli stessi previsti per le cause ordinarie;**

- b) le udienze di prima comparizione nelle cause introdotte con il ricorso di cui all'art. 702 bis cpc, saranno fissate per gli stessi giorni nei quali le singole sezioni civili trattano le udienze di prima comparizione nelle cause civili ordinarie;
- c) alla fissazione dell'udienza di prima comparizione, ciascun giudice deve provvedere nel termine di cinque giorni da quello in cui la causa gli è stata assegnata dal presidente di sezione;
- d) la data della prima udienza di comparizione (per la discussione sulla ammissibilità del rito sommario o la sua opportunità, considerata la tipologia della singola causa) deve essere fissata entro TRE MESI dalla data di assegnazione di cui alla lettera che precede;
- e) nella prima udienza, fissata per gli stessi giorni di scadenza delle cause ordinarie, la comparizione delle parti non è da intendere come comparizione personale ma dei soli difensori ed è pertanto opportuno che nel decreto di fissazione ciò venga esplicitato;
- f) per le opportune variazioni tabellari, i presidenti delle singole sezioni provvederanno a informare questa presidenza:

sui criteri di distribuzione dei processi sommari tra i giudici della sezione;

sui giorni della settimana destinati alla trattazione delle udienze di prosecuzione.

Infine, per quanto ciò attenga a profili di interpretazione della normativa, pare opportuno segnalare che, nella riunione dei giudici del settore civile sopra citata, dopo ampia discussione si è pressoché unanimemente condiviso il seguente orientamento:

qualora il processo debba proseguire secondo il rito ordinario - con "applicazione delle norme del libro secondo" (art. 702 ter terzo comma) -, trovano applicazione tutte le norme del libro eluse dall'iniziativa dell'attore, che ha errato nella scelta del rito sommario: in particolare gli art. 163 bis, con concessione del termine di novanta giorni per comparire e l'art. 166 cpc, per l'eventuale deposito di nuova comparsa di risposta, nella quale potranno essere proposte

nuove eccezioni, prodotti nuovi documenti, svolte tutte le difese che il più ristretto termine non aveva, di fatto, consentito: ciò in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata che pare idonea a sottrarre la controversia a questioni di illegittimità costituzionale altrimenti non evitabili.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente ordine di servizio e tutti i giudici del settore civile.

Genova 30 settembre 2009


IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
(Dott. Vittorio Frascherelli)